

**ALLEGATO    B                         ARTICOLATO****Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”**

Art. 1 (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”)

1. La lettera f) del numero 2) del comma primo dell’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è sostituita dalla seguente:

*«f) verificando la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi dell'articolo 112 del medesimo decreto legislativo;».*

2. Dopo la lettera d) del numero 3) del comma primo dell’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è aggiunta la seguente:

*«d) bis la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, in conformità a quanto dichiarato nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi dell'articolo 112 del medesimo decreto legislativo;».*

Art. 2 (Introduzione dell’articolo 65 *quater* nella legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”)

1. Dopo l’articolo 65 *ter* della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”, introdotto dall’articolo 2 della legge regionale 30 giugno 2006, n. 12 è inserito il seguente articolo:

*«Art. 65 quater (Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

*1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:*

- a) da euro 129 a euro 2.580 per il mancato rispetto degli obblighi relativi alla documentazione amministrativa che abilita all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o delle acque reflue aziendali, stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006;*
- b) da euro 258 a euro 2.580 per il mancato rispetto delle norme tecniche stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006 per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o delle acque reflue aziendali, ad esclusione di quanto previsto alla lettera c);*
- c) da euro 516 ad euro 10.320 per il mancato rispetto delle disposizioni tecniche sulle caratteristiche e sulle dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006 per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o delle acque reflue aziendali, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, o per la mancata adozione dei necessari accorgimenti atti a prevenire dispersione o trascinamento dei materiali stoccati.*

*2. Non dà luogo a sanzione amministrativa il mancato rispetto dei termini previsti dalle disposizioni stabilite dalla Giunta regionale per gli obblighi relativi alla documentazione amministrativa di cui alla lettera a) del comma 1, purché a detti obblighi venga dato completo adempimento prima dell'accertamento.*

*3. Il mancato rispetto delle norme tecniche stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006 per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o delle acque reflue aziendali che non comporti danni irreversibili per l'ambiente o per la salute pubblica, non dà luogo alle sanzioni amministrative di cui alle lettere b) e c) del comma 1. In tali ipotesi l'addetto al controllo redige verbale di accertamento delle carenze riscontrate inviandone copia alla Provincia competente per territorio la quale intima all'interessato l'adeguamento delle inadempienze segnalate, indicando le necessarie prescrizioni e i tempi di adeguamento per assicurare il rispetto delle norme tecniche violate.*

*4. Il mancato adeguamento nei termini stabiliti alle prescrizioni impartite con l'intimazione di cui al comma 3 comporta l'applicazione delle sanzioni previste rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, fermo restando l'obbligo di adeguamento alle prescrizioni medesime.*

*5 All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la Provincia, che versa semestralmente nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale (UPB E0045 "Altre sanzioni amministrative") i proventi riscossi dopo aver trattenuto una quota del dieci per cento da utilizzare nel settore della tutela delle acque.*

*6. La Giunta regionale utilizza i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo in conformità a quanto disposto dall'articolo 136 del decreto legislativo n. 152/2006».*